

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Terza Civile – Esecuzioni Mobiliari

**LINEE GUIDA PER I PIGNORAMENTI PRESSO TERZI ESEGUITI DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO AI SENSI
DELL'ART. 492-BIS C.P.C.**

Premessa

Le presenti linee guida sono state redatte con l'obiettivo di garantire uniformità, chiarezza e correttezza nell'applicazione della procedura di pignoramento presso terzi ex art. 492-bis c.p.c., assicurando il rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Esse mirano a prevenire inefficienze, decadenze e improcedibilità che possano compromettere l'efficacia dell'azione esecutiva e la tutela del credito.

1. Iscrizione a ruolo

Entro 30 giorni dalla consegna del verbale di pignoramento ex 492 bis c.p.c. al creditore procedente, questi deve iscrivere a ruolo il procedimento come previsto dall'art. 543, comma quarto, c.p.c.

Il termine decorre alternativamente:

- dalla data di ricezione della PEC inviata dall'Ufficiale Giudiziario al procuratore del creditore;
- se restituito in cartaceo, dalla data di restituzione risultante dal timbro apposto dall'Ufficiale Giudiziario;
- se restituito in contrassegno, dalla data di ricezione del plico, da documentare.

Il mancato rispetto del termine comporta l'inefficacia del pignoramento. Si raccomanda particolare attenzione alle decadenze previste dalla normativa.

2. Istanza di assegnazione

L'atto con cui il creditore dà impulso al procedimento è l'istanza di assegnazione (o di fissazione udienza per l'assegnazione). A tale istanza devono essere allegati, auspicabilmente con deposito di indice (n.00), con elenco numerato degli atti e dei documenti ordinatamente nominati, i seguenti atti.

Nel caso in cui la richiesta sia stata originariamente consegnata all'Ufficiale Giudiziario allo sportello in forma cartacea, all'istanza di assegnazione devono essere allegati:

- titolo esecutivo, precetto e verbale di pignoramento, con data di restituzione, attestati di conformità in conformità all'art. 543 c.p.c. e con le modalità ivi indicate;
- tutte le relate di notifica, comprese cartoline e certificato anagrafico (in caso di notifica ex artt. 140 o 143 c.p.c.) o visura camerale (in caso di notifica ex art. 145 c.p.c.);

- richiesta ex art. 492-bis, esito delle ricerche, dichiarazione del terzo (scaricata e inserita come allegato in forma di file in formato .msg o .eml) con prova dei poteri del dichiarante mediante procura notarile o visura;
- schema redatto dagli Ufficiali Giudiziari di riepilogo dell'attività da loro svolta;
- i file dei documenti (titolo, precetto, pignoramento, richiesta di accesso ex 492-bis cpc, esito ricerca) dovranno essere denominati e depositati in formato pdf.

Nel caso in cui la richiesta sia stata originariamente trasmessa dal difensore all'Ufficiale Giudiziario in via telematica, all'istanza di assegnazione devono essere allegati:

- la PEC trasmessa dall'Ufficiale Giudiziario al procuratore del creditore, contenente tutti i relativi allegati;
- titolo esecutivo, precetto e verbale di pignoramento, anche se già contenuti nella PEC di cui sopra, attestati di conformità in conformità all'art. 543 c.p.c. e con le modalità ivi indicate;
- la precedente comunicazione dell'Ufficiale Giudiziario contenente l'esito delle ricerche;
- la dichiarazione del terzo (scaricata e inserita come allegato in forma di file in formato .msg o .eml) con prova dei poteri del dichiarante mediante procura notarile o visura.

3. Termine per l'istanza di vendita o assegnazione

Ai sensi degli artt. 497 e 501 c.p.c., il creditore deve depositare l'istanza di vendita o assegnazione non prima di 10 giorni e non oltre 45 giorni dal compimento del pignoramento, che nel pignoramento presso terzi coincide con la data di perfezionamento dell'ultima notifica dell'atto di pignoramento.

Il decorso del termine ex art 497 c.p.c. è indipendente dalla data di avvenuta restituzione dell'atto di pignoramento da parte dell'Ufficiale Giudiziario. Potranno, perciò, essere valutate istanze di rimessione in termini debitamente documentate.

4. Decreto di fissazione udienza

A seguito del deposito dell'istanza, il Giudice emette il decreto di fissazione udienza, contenente l'invito e l'avvertimento al terzo pignorato ex art. 543, comma secondo, n. 4 c.p.c. Il decreto deve essere notificato al debitore e al terzo dal creditore procedente nei termini indicati dal Giudice. Tale notifica assolve anche all'obbligo di comunicazione dell'avvenuta iscrizione a ruolo (art. 543, quinto comma, c.p.c.), non essendo prevista una notifica separata per i pignoramenti ex art. 492-bis.

La prova delle notifiche dell'istanza di assegnazione e del decreto di fissazione udienza deve essere depositata nel fascicolo telematico almeno cinque giorni prima dell'udienza.

5. Verifiche preliminari

Il Giudice verificherà la sussistenza di eventuali cause di improcedibilità o inefficacia, sottoponendole al contraddittorio delle parti. In tale sede verrà emesso anche il decreto di liquidazione dei compensi spettanti all'Ufficiale Giudiziario, ai sensi dell'art. 122, comma 4, d.p.r. 1229/59.

6. Liquidazione dei compensi all'Ufficiale Giudiziario

Nei pignoramenti ex art. 492-bis, il compenso dell'Ufficiale Giudiziario è liquidato d'ufficio dal Giudice dell'esecuzione, secondo i parametri dell'art. 122, commi 2, 3 e 4 d.p.r. 1229/59. Tali compensi sono considerati spese privilegiate ex art. 2755 c.c. e vengono liquidati, con ordine di pagamento diretto al terzo, salvo i casi di esenzione.

In caso di assegnazione di "crediti periodici" (stipendi, pensioni, canoni), il compenso dovuto ai sensi dell'art. 122, d.p.r. 1229/59 resta parametrato all'importo del credito per cui si procede, indipendentemente dall'ammontare mensile del credito assegnato.

7. Ipotesi di infruttuosità o estinzione anticipata

Non si procede alla liquidazione dei compensi qualora ricorrano le condizioni di infruttuosità dell'esecuzione (art. 164-bis disp. att. c.p.c.) o altre ipotesi di estinzione anticipata (artt. 532, comma secondo, terzo periodo c.p.c.; 164-ter e 159-ter disp. att. c.p.c.), per le quali l'art. 122 esclude espressamente la liquidazione.

8. Rinuncia, mancato deposito e estinzione

I compensi all'U.G. vengono comunque liquidati, con le stesse modalità, nei casi di:

- rinuncia ex art. 629 c.p.c.;
- mancato o tardivo deposito dell'istanza di assegnazione;
- estinzione ex art. 631 c.p.c.

In tali ipotesi, il decreto di liquidazione fa riferimento all'art. 122, comma 4, che rinvia al comma 3 e, a sua volta, ai parametri del comma 2, lett. a), dimezzati. I compensi sono posti a carico del creditore procedente. Si invita pertanto al deposito delle dichiarazioni dei terzi, ove pervenute.
